



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

Profili giuridici e finalità prevenzionali delle certificazioni Inail

Roma, 17 giugno 2015


Avv. Salvatore Pellegrino (*Avvocatura Inail*)



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it
Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

L'assicurato

DPR n. 1124/65 (Art. 52)

L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di  qualsiasi **infortunio** che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.

Termini

Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo (2 gg), non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

La denuncia della **malattia professionale** deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro **entro il termine di giorni quindici** dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it
Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

Il datore di lavoro

DPR n. 1124/65 (Art. 53)

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli **infortuni** da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio deve:

1. essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia
2. essere corredata da certificato medico.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

La denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare:

- a. le generalità dell'operaio,
- b. il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio,
- c. le **cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione,**
- d. la natura e la precisa sede anatomica della lesione
- e. il rapporto con le cause denunciate,
- f. le eventuali alterazioni preesistenti.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

DPR 1124/65 (artt. 54-56)

Entro lo stesso termine (due giorni) vi è l'obbligo di invio **della denuncia da parte di qualsiasi datore del datore di lavoro, all'autorità locale di pubblica sicurezza** di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni (... fino a quando non entreranno in piena attuazione i dettami di cui all'art. 32, comma 6, del DL. 69/2013)

... infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è previsto che l'Inail: “..trasmetta telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle Autorità di Pubblica sicurezza, alle Aziende Sanitarie Locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni”.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it
Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

La denuncia delle malattie professionali

La denuncia delle malattie professionali **deve essere trasmessa dal datore di lavoro** all'istituto assicuratore:

- a. entro i **cinque giorni successivi** a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.
- b. corredata da **certificato medico**,



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

Il certificato medico deve contenere

- l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato,
- una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore.

I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.P.A.R.
www.fleparinail.it
Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

La denuncia delle malattie professionali ex art. 139 DPR n. 1124/65

DPR n. 1124/65 (Art. 139)

È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, **la denuncia delle malattie professionali**, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico Provinciale. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.P.A.R.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

D. lgs. n. 38/00 (art. 10, comma 1) affida ad una Commissione scientifica l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 e delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del Testo Unico.

Tre elenchi di malattie

- I. malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- II. malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per la quale non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo;
- III. malattie la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.P.A.R.
www.fleparinail.it
Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

Sanzioni

L'omissione di denuncia/segnalazione ex art. 139 T.U.1124/1965 è punita con la sanzione della contravvenzione con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da € 258 a € 1032.

Se la contravvenzione è commessa dal medico di fabbrica (*medico competente*) di cui all'art. 33 del D.P.R.303/1956 la pena è dell'arresto da 2 a 4 mesi o dell'ammenda da € 516 a € 2582.”



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.P.A.R.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

D. lgs. n. 38/00 (Art. 10, comma 5) Registro Nazionale delle Malattie causate da Lavoro ovvero ad esse correlate (RNMP)

- ✓ costituire un **punto di raccolta di informazioni** sulle caratteristiche e dimensioni del fenomeno tecnopatologico nel suo complesso, allo scopo di:
- ✓ **analizzare, a fini prevenzionali**, di vigilanza, scientifico-epidemiologici ed assicurativi, l'andamento delle patologie di certa, probabile o possibile origine lavorativa;
- ✓ **aggiornare tempestivamente il predetto elenco** delle malattie professionali;
- ✓ **aggiornare tempestivamente le tabelle delle malattie** con presunzione legale dell'origine professionale (artt. 3 e 211 TU);
- ✓ **evidenziare le malattie professionali che non vengono denunciate** all'Istituto assicuratore e che determinano il fenomeno delle malattie perdute e sconosciute, al fine di valutare le eventuali opportune iniziative a tutela dei lavoratori



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.P.A.R.
www.fleparinail.it
Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

Referto ex art. 365 Codice Penale

Art. 365 Codice Penale

Chiunque, avendo **nell'esercizio di una professione sanitaria** prestato la propria assistenza od opera **in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio,**



omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361,



è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.



Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it
Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

Prevenzione

Ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 (cd Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) la «*prevenzione*» è:



il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della **salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno**



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL



L'art. 18, lettera r), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. impone ai **datori di lavoro di comunicare** in via telematica all'Inail nonché per loro tramite al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), entro 48 dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici, informativi, i **dati e le informazioni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno escluso quello dell'evento**



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

Ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008
la «**salute**» è:



*... stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in
un'assenza di malattia o d'infermità*



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

Il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori ha **valenza costituzionale**

Infatti l'iniziativa economica, sebbene libera, non può svolgersi mettendo a repentaglio la salute o alla dignità umana dei lavoratori (**art. 41, co. 2, Cost.**).

Non meno importante è il riferimento all'**art. 32 Cost.** in base al quale la salute e l'integrità fisica costituiscono un **diritto inviolabile dell'individuo e interesse della collettività.**



ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PROFESSIONISTI TECNICI
SANITARI INAIL
aderente F.L.E.PAR.
www.fleparinail.it

Seguici su Twitter @FLEPARINAIL

Gutta cavat lapidem

